

Commissioni 2^a e 6^a riunite

FASCICOLO FINALE

4 agosto 2022

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

A.S. 2636

(Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari)

FASCICOLO EMENDAMENTI APPROVATI

EMENDAMENTI

Art. 1

1.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

0a) nel testo del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole "Commissione tributaria provinciale", "Commissioni tributarie provinciali", "Commissione tributaria regionale", "Commissioni tributarie regionali", "Commissione tributaria" e "Commissioni tributarie" ovunque ricorrono sono sostituite rispettivamente dalle seguenti parole "Corte di giustizia tributaria di primo grado", "Corti di giustizia tributaria di primo grado", "Corte di giustizia tributaria di secondo grado", "Corti di giustizia tributaria di secondo grado", "Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado" e "Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado";

b. Al comma 2, alla lettera a, premettere le seguenti:
0a) nel testo del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole "Commissione tributaria provinciale", "Commissioni tributarie provinciali", "Commissione tributaria regionale", "Commissioni tributarie regionali", "Commissione tributaria" e "Commissioni tributarie" ovunque ricorrono sono sostituite rispettivamente dalle seguenti parole "Corte di giustizia tributaria di primo grado", "Corti di giustizia tributaria di primo grado", "Corte di giustizia tributaria di secondo grado", "Corti di giustizia tributaria di secondo grado", "Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado" e "Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado";

1.16 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

All'articolo 1, comma 1:

- a. alla lettera a), capoverso 3, sostituire le parole "450" e "126" rispettivamente con le seguenti "448" e "128";
- b. dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera: <a-bis) all'articolo 2, comma 4, le parole "quattro giudici tributari" sono sostituite dalle seguenti parole "due magistrati o giudici tributari">.

Dopo il comma 13, inserire il seguente: 13-bis. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nell'ambito della propria autonomia contabile ed a carico del proprio bilancio, individua le misure e i criteri di attribuzione della maggiorazione dell'indennità di amministrazione e della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle attività svolte.

1.22 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

All'articolo 1, comma 1, lettera c) capoverso comma 3, le parole "pratica relativa alla redazione di una sentenza tributaria" sono sostituite dalle seguenti "teorico-pratica di diritto processuale tributario".

1.26

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 4», al comma 4, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «elementi di».

1.31 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 4-bis", le parole da: "non inferiore a quattro anni, nonché dei seguenti requisiti " sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (Classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (Classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. È necessaria, altresì, la sussistenza dei seguenti requisiti".

1.38 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

All'articolo 1, comma 1, lett. d), capoverso Art. 4-bis, le parole da "non inferiore a quattro anni, nonché dei seguenti requisiti " sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (Classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (Classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. E' necessaria, altresì, la sussistenza dei seguenti requisiti".

1.51 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

All'articolo 1, comma 1, lettera e):

- a. al capoverso "Art. 5", aggiungere i seguenti commi: "2. I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 4-ter svolgono un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso i tribunali tributari con la partecipazione all'attività giurisdizionale re-

lativa alle controversie rientranti nella relativa competenza in composizione collegiale. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali. 3. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio ed all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato ordinario in tirocinio, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.

b. dopo il capoverso "Art. 5" aggiungere il seguente articolo "5-bis Formazione continua dei giudici e magistrati tributari. 1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei magistrati di cui all'articolo 1-bis, comma 1, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico pratico da tenersi, previa convenzione, anche presso le università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.»»

1.54 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. (Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione)

1. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.

2. Il Primo Presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla suddetta sezione.

1.66

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera l), n.4), capoverso «4-ter», alla lettera b), sostituire le parole «3 e 5» con le seguenti:

«3, 4 e 5».

1.75 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera o), al numero 2), capoverso "2-bis", apportare le seguenti modificazioni:

- a. dopo le parole: "è istituito" inserire le seguenti ", con carattere d'autonomia e indipendenza",
 - b. le parole "previa intesa con la" sono sostituite dalle seguenti "col supporto della"
 - c. la parola "congiunte" è soppressa.
-

1.84 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Art. 1

(Ulteriori effetti premiali per i soggetti ISA)

1. Al comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.».

1.88

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «nella misura del 15 per cento» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento».

1.89

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole « 15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

1.1000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Art. 1

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «indicati al comma 3» con le seguenti: «indicati al comma 4».

1.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 7, dopo le parole: "I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria." aggiungere le seguenti: "Ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione."

1.0.1000 (già 1.84)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Art. 1

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con »bollino di affidabilità fiscale«. Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con »bollino di affidabilità fiscale «sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili».

1.2000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

All'articolo 1,

a) al comma 8, aggiungere infine: *"I magistrati così transitati continuano a percepire, a titolo di indennità, per ventiquattro mesi successivi alla data di immissione nelle funzioni di magistrato tributario il compenso fisso mensile di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella misura più elevata tra quello attribuito per la funzione già svolta in qualità di giudice tributario e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito nella giurisdizione tributaria."*

b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: *8-bis. Ai magistrati ordinari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4 si applica l'articolo 211 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Le stesse disposizioni si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4.*

Conseguentemente

All'articolo 1, comma 10, lettera b), sostituire le parole "25 unità", "15 unità" e "10 unità" rispettivamente con le seguenti parole "50 unità", "25 unità" e "25 unità".

Conseguentemente

All'articolo 1, comma 13, alla fine aggiungere il seguente periodo:
"Per far fronte all'urgente necessità di attivare le procedure della riforma previste dalla presente legge e rafforzare l'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato, è fissato in quattro milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023"

Conseguentemente

Già Emendamento 1.58 Pillon (innalzamento limite di età temporaneo da inserire nell'articolo 4)

All'articolo 4, sostituire il comma 1, con i seguenti:

"1. All'articolo 1, comma 1, la disposizione di cui alla lettera l), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:

a) Il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno 2023;

b) Il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2024;

c) Il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2025;

d) Il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2026;

1-bis. All'articolo 1, comma 1, le disposizioni di cui alle lettere o) e p), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023."

Conseguentemente, l'articolo 3, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Agli oneri derivanti dalla presente legge pari a 1.339.093 euro nel 2022, 24.913.744 euro nel 2023, a 32.476.058 euro nel 2024, a 39.831.925 euro nel 2025, a 46.624.991 euro nel 2026, a 56.208.662 euro nel 2027, a 65.116.669 euro nel 2028, a 74.527.309 euro nel 2029, a 83.791.428 euro nel 2030, a 85.674.696 euro nel 2031, a 88.045.873 euro nel 2032, a 89.782.447 euro nel 2033, a 92.249.167 euro nel 2034, a 93.777.165 euro nel 2035, a 98.128.531 euro nel 2036, a 101.472.161 euro nel 2037, a 105.312.811 euro nel 2038, a 108.623.031 euro nel 2039, a 112.296.751 euro nel 2040, a 115.512.335 euro nel 2041 a 121.097.819 euro nel 2042, a 125.583.167 euro nel 2043, a 128.039.259 euro nel 2044, a 130.298.831 euro nel 2045, a 132.157.543 euro nel 2046, a 134.016.255 euro nel 2047, a 135.627.787 euro nel 2048, a 137.239.319 euro a decorrere dal 2049, si provvede quanto a

145.956 euro per l'anno 2026 e per 6.800.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 1.145.779 euro nel 2024, 2.741.947 euro nel 2025, 4.503.155 euro nel 2026, 3.429.627 euro nel 2027, a 7.985.486 euro nel 2028, a 15.363.755 euro nel 2029, a 22.862.380 euro nel 2030, a 22.672.219 euro nel 2031, a 22.785.206 euro nel 2032, a 22.304.648 euro nel 2033, a euro 22.677.410 nel 2034, a 21.988.276 euro nel 2035, a 24.471.503 euro nel 2036, a 25.618.530 euro nel 2037, a 27.898.976 euro nel 2038, a 29.710.579 euro nel 2039, a 32.275.733 euro nel 2040, a 34.731.744 euro nel 2041, a 39.352.365 euro nel 2042, a 43.262.901 euro nel 2043, a 45.164.710 euro nel 2044, a 46.993.173 euro nel 2045, a 48.215.486 euro nel 2046, a 49.540.444 euro nel 2047, a 50.782.454 euro nel 2048, a 52.250.283 euro nel 2049, a 52.003.935 euro nel 2050, a 51.880.761 euro nel 2051, a 51.778.116 euro nel 2052, a 51.757.587 euro a decorrere dal 2053 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 1.181.732 euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, per la restante parte, mediante utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente che si rendono disponibili quale mancata riassunzione dei giudici tributari di cui al ruolo ad esaurimento per 1.339.093 euro per l'anno 2022, 24.913.744 euro per l'anno 2023, 31.330.279 euro per l'anno 2024, 35.908.246 euro per l'anno 2025, 40.794.148 euro per l'anno 2026, 44.797.303 euro nel 2027, a 49.149.451 euro nel 2028, 51.181.822 euro nel 2029, 52.947.316 euro nel 2030, 55.020.745 euro nel 2031, 57.278.935 euro nel 2032, 59.496.067 euro nel 2033, euro 61.590.025 nel 2034, 63.807.157 euro nel 2035, 65.675.296 euro nel 2036, 67.871.899 euro nel 2037, 69.432.103 euro nel 2038, 70.930.720 euro nel 2039, 72.039.286 euro nel 2040, a 72.798.859 euro nel 2041, 73.763.722 euro nel 2042, 74.338.534 euro nel 2043, 74.892.817 euro nel 2044, 75.323.926 euro nel 2045, 75.960.325 euro nel 2046, 76.494.079 euro nel 2047, 76.863.601 euro nel 2048, 77.007.304 euro nel 2049, 77.253.652 euro nel 2050, 77.376.826 euro nel 2051, 77.479.471 euro nel 2052, 77.500.000 euro a decorrere dal 2053. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 1.941.841 euro nel 2023, 1.433.769 euro per l'anno 2024, 859.199 euro per l'anno 2025 e 126.021 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.".

Art. 2

2.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sopprimere il comma 1.

2.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sopprimere il comma 1

2.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sopprimere il comma 1

2.4

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sopprimere il comma 1.

2.13 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art.4.bis» al comma 2 dopo le parole "Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2", sono inserite le seguenti "Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifica di perdite.".

2.16

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso «4» con il seguente:

«4. Non è ammesso il giuramento. La Commissione Tributaria, ove lo ritenga necessario, ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-*bis* del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.»

2.28 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

All'articolo 2, comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti: "c-bis) all'articolo 47, sono apportate le seguenti modifiche:

i) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza,», e, al periodo successivo, la parola «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

ii) al medesimo comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo: «L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia»;

iii) al comma 4, dopo le parole «non impugnabile» sono inserite le seguenti: «nella stessa udienza di trattazione dell'istanza.»;

iv) il comma 5-*bis* è soppresso.

c-ter) all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1 opera altresì in caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»."

2.30 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) all'articolo 17-bis del decreto-legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del precedente comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.».

2.39

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

2.40

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, sopprimere la lettera f)

2.41

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, sopprimere la lettera f)

2.42

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

2.43

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

All'articolo 2, sopprimere la lettera f).

2.44

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

2.47

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

2.53 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

All'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi: «3-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 293, è sostituito dai seguenti:

"4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, da parte dei contribuenti e loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, può avvenire median-

te collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione alle udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste nel primo periodo del presente comma può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione. L'udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituita nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenersi presso la sede delle commissioni tributarie contenuta nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Le udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla commissione tributaria provinciale in composizione monocratica e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della Commissione tributaria. Il giudice decide sulla richiesta di cui al periodo precedente e ne dà comunicazione alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza. In ogni caso in cui l'udienza si tenga a distanza, è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della commissione tributaria. Le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza trovano la loro disciplina nel decreto del Direttore Generale delle Finanze 11 novembre 2020. Il Direttore Generale delle Finanze, d'intesa col Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, può in ogni momento modificare tale provvedimento, anche tenuto conto dell'evoluzione tecnologica. 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023."»

2.0.11 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Art. 2

(Definizione agevolata dei giudizi tributari

pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione)

1. Le controversie tributarie, diverse da quelle del comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dall'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sia non superiore a centomila euro, sono definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo il pagamento di un importo pari al cinque per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

2. Le controversie tributarie, diverse da quelle del comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dall'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sia non superiore a cinquantamila euro, sono definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al venti per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

3. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

4. Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, purché, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

5. L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

6. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo, le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

7. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 da presentare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore

del presente articolo e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Entro il termine di cui al comma 7 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

9. Ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite nei commi 1 e 2. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo.

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.

11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di Cassazione.

12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo del comma 10, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.

13. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.

14. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

15. Ciascun ente territoriale stabilisce con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

2.0.12 (testo 4)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

All'articolo art. 7, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

Art. 4

4.17

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 6, sono indette le elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nell'ambito della componente togata, deve essere assicurata, in ogni caso, la rappresentanza in Consiglio di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che si sono utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 1, comma 6. Nel caso di cui al periodo precedente, il rispettivo corpo elettorale è formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura. Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto

nella prima seduta, a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento".

4.19 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:« 3-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole "di ammontare non inferiore a venti milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "di ammontare non inferiore a quindici milioni di euro".

3-ter. La disposizione di cui al comma 3-*bis* si applica agli interpellati presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche se relativi ad investimenti precedenti a tale data».
